

COMUNE DI AVELLINO – Statuto Comunale.

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Disposizione preliminare

I. Il Comune della Città di Avellino è Ente Locale in armonia coi principi di unità ed indivisibilità sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana, nonché coi principi sanciti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale.

II. Il Comune di Avellino è Ente territoriale di governo e di amministrazione, esponente di tutti gli interessi della comunità.

III. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria; opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze di categorie di persone che versano in condizioni di particolare bisogno.

IV. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

V. L'autonomia della comunità avellinese si attua in forme corrispondenti alle dimensioni territoriali e demografiche, alle caratteristiche della sua tipicità amministrativa, ai connotati della sua identità sociale, culturale ed economica, alla specificità ed originalità della sua storia, della sua tradizione e dei suoi costumi.

Articolo 2 Territorio, sede ed emblemi. Rappresentanza

I. Il territorio del Comune di Avellino, capoluogo della provincia irpina, così come individuato e perimetrato nella allegata planimetria, confina con quello dei comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Capriglia Irpina, Cesinali, Contrada, Grottolella, Mercogliano, Monteforte, Montefredane, Ospedaletto e Summonte. Esso si estende per kmq. 30,41; ne fanno parte le frazioni storiche di Bellizzi Irpino, Valle-Ponticelli, Pianodardine e Picarelli.

II. Il Consiglio Comunale si riunisce nell'aula del Palazzo di Città. Gli organi comunali esercitano le loro funzioni nella sede del Comune, presso la quale si riuniscono.

III. In via eccezionale e per particolari motivi il Consiglio Comunale può riunirsi presso altre sedi e differenti luoghi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

IV. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone così come descritti nei decreti di riconoscimento, in data 23 dicembre 1938: "Campo di cielo all'agnello pasquale con banderuola, adagiato sul libro legato di rosso, ritagliato d'azzurro, poggiato su una terrazza al naturale. Ornamenti esteriori da città" ed in data 1 dicembre 1938, trascritto nel Libro araldico degli Enti morali al vol. II, pag. 625: "Drappo di colore bianco riccamente ornato di ricami d'oro caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrale in oro: 'Città di Avellino'. Le parti di metallo ed i nastri saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro".

V. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla della spalla destra.

VI. Il Comune di Avellino ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Articolo 3 Finalità ed obiettivi preminenti

I. Il Comune concorre a realizzare i valori che la Costituzione sancisce.

II. Il Comune rappresenta la intera comunità avellinese e ne cura unitariamente il complesso delle istanze e degli interessi, promovendo lo sviluppo armonico ed il progresso civile, sociale ed economico.

III. A tal fine, il Comune assicura la prestazione dei servizi e la realizzazione delle opere e degli interventi che si rendono necessari.

IV. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte ed agli indirizzi del governo politico ed amministrativo della comunità.

V. Il Comune, che opera ponendo a base il valore delle autonomie, agisce per il superamento degli squilibri economico-sociali esistenti nel proprio ambito territoriale, tra cittadini e fra gruppi, tra centro urbano e frazioni storiche, contrade rurali, e zone periferiche, realizzando un giusto rapporto tra città e campagna nell'ambito di una solidale distribuzione di interventi, strutture e servizi, attuando il più ampio decentramento.

VI. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei Comuni e delle Province tra di loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. In collegamento con altri enti locali, il Comune assume ed incentiva iniziative che concorrano allo sviluppo della provincia irpina.

VII. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.

VIII. Il Comune assume come valore la persona. Riconosce e tutela la famiglia, cellula primaria della società; garantisce le opportunità necessarie allo sviluppo e alla formazione; svolge azioni mirate a prevenire e ad eliminare le disuguaglianze di qualsiasi tipo, riconoscendo i diritti di tutte le minoranze.

IX. Il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per il raggiungimento delle pari opportunità al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale della donna; riconosce la funzione propositiva, oltre che consultiva, delle commissioni per le pari opportunità previste dalla legislazione vigente.

X. Il Comune, nella piena convinzione che una diversa partecipazione della donna al governo delle istituzioni possa incidere in maniera determinante sulla qualità delle grandi scelte, sulla famiglia, sulle istituzioni e sulla società tutta, promuove azioni che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'Amministrazione, ivi compresi enti, aziende ed istituzioni.

Articolo 4 Funzioni

I. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

II. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

III. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 5 Servizi sociali

I. Il Comune, organizzando ed erogando servizi, concorre alla edificazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, fondato sull'esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa. Esso opera per l'attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della persona e della famiglia, programmando gli interventi e articolando l'assistenza sociale alle necessità degli anziani, alla tutela e/o aiuto dei minori, della maternità, dei diversamente abili, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex detenuti, dei meno abbienti, degli emarginati e dei bisognosi in genere.

II. I servizi sociali sono gestiti a livello comunale dagli organismi a tal fine deputati e possono essere decentrati sul territorio. Nella predisposizione dei servizi di assistenza sociale, il Comune valorizza e promuove il volontariato, l'associazionismo sociale e le cooperative di solidarietà, promovendo le iniziative associazionistiche dei giovani.

III. Il Comune provvede ad organizzare ed erogare i servizi personali concernenti l'assistenza scolastica ed il diritto allo studio, a promuovere l'istituzione delle scuole materne e degli asili nido e ad assolvere i compiti in materia di istruzione fissati da leggi dello Stato.

IV. Al Comune spettano, inoltre, le funzioni concernenti la prevenzione ed il controllo sanitario, nonché l'igiene pubblica e l'assistenza veterinaria, stabilendo un raccordo funzionale con le strutture sanitarie competenti.

Articolo 6

Assetto ed utilizzazione del territorio

I. Il Comune provvede in forma coordinata alla pianificazione territoriale, alla sua gestione urbanistica, alla tutela del territorio comunale ed alla disciplina edilizia.

II. Promuove ed attua un organico assetto del territorio comunale, assecondandone le peculiarità e tutelandone le vocazioni naturali, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, delle infrastrutture sociali, delle opere di preminente interesse pubblico, attraverso un articolato censimento effettuato dalle strutture comunali

III. Realizza strutture, opere pubbliche ed interventi infrastrutturali, conformemente agli strumenti urbanistici, distribuendoli, in maniera equa e razionale, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, sulla base di idonei studi di impatto ambientale.

IV. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

V. Il Comune può altresì affidare a soggetti privati la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche nel rispetto della legislazione vigente in materia.

VI. Predispone idonei piani di pronto intervento, da attuare nei casi di pubblica calamità, secondo le vigenti leggi in materia di protezione civile.

Articolo 7

Sviluppo economico

I. Il Comune sostiene e valorizza tutte le attività produttive, promovendo forme associative e di cooperazione.

II. Il Comune disciplina le attività commerciali mediante la redazione di piani per lo sviluppo del commercio, con riferimento anche alle zone periferiche ed al territorio delle frazioni storiche, organizza mercati rionali, promuove le iniziative fieristiche ed annonarie e favorisce l'organizzazione efficiente e razionale dell'apparato distributivo, al fine della tutela degli utenti e dei consumatori, anche attraverso la disciplina degli orari, la vigilanza dei prezzi amministrati ed il controllo della qualità delle merci.

III. Promuove le attività turistiche e agro-turistiche, incentivando la realizzazione di attrezzature ed impianti, nel rispetto degli equilibri ambientali, e programma la rivitalizzazione delle aree rurali maggiormente disagiate.

IV. Concorre allo sviluppo ed al sostegno dell'economia cittadina, attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi e degli ulteriori strumenti di pianificazione e programmazione economica.

Articolo 8

Ordinamento ed organizzazione amministrativa

I. Nell'ordinamento dei propri uffici e servizi il Comune si ispira ai criteri dell'autonomia, della funzionalità, della semplicità ed economicità di gestione ed ai parametri della professionalità e responsabilità.

II. L'organizzazione amministrativa del Comune, ai fini della trasparenza, della efficienza della gestione e della correttezza amministrativa, è fondata sul principio della separazione dei compiti. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, secondo le loro specifiche attribuzioni; la responsabilità della gestione amministrativa, tecnica e contabile è attribuita agli organi burocratici.

III. La struttura amministrativa dell'Ente è rapportata all'esercizio delle funzioni ed è organizzata per aree di competenza, per settori funzionali tendenzialmente omogenei, al fine di assolvere, in maniera organica e programmata, i compiti istituzionali, di erogare i servizi a favore dei cittadini e di snellire le procedure amministrative. Nell'organizzazione delle strutture amministrative principi guida sono il decentramento dei servizi e la modulazione per programmi ed obiettivi.

IV. L'attività amministrativa del Comune, secondo i principi stabiliti dalla legge, si ispira alla trasparenza ed è retta dai criteri di partecipazione al procedimento, di determinazione del responsabile dello stesso e di definizione del suo termine, di motivazione del provvedimento e di semplificazione dell'azione amministrativa.

Articolo 9 **Polizia amministrativa**

I. Spettano al Comune le funzioni di polizia amministrativa, accessorie o complementari alle funzioni allo stesso attribuite a norma dei precedenti articoli.

II. Restano ferme in ogni caso le funzioni di polizia amministrativa e di polizia locale, urbana e rurale, già demandate al Comune dalle leggi vigenti.

Articolo 10 **Tutela dell'ambiente**

I. Il Comune, nel rispetto del principio di precauzione, assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente naturale e della valorizzazione del territorio, come tratto fondamentale della propria azione amministrativa; persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato ed eco-compatibile del territorio comunale ed opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita, ricercando e promovendo, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri enti pubblici interessati.

II. Nell'ambito degli obiettivi di tutela ambientale, il Comune:

- predispone ed attua piani e servizi per la difesa del suolo e del sottosuolo, per la salvaguardia del patrimonio boschivo, per la tutela idrogeologica e per il costante monitoraggio ambientale, con particolare riferimento al rilevamento ed alla eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e da rifiuti;

- promuove nuove figure professionali legate alla tutela dell'ambiente, addette alla sorveglianza e alla repressione dei reati contro il patrimonio ambientale e culturale.

III. Il Comune, anche attraverso la partecipazione dei privati, promuove quanto più possibile la realizzazione di spazi ed aree verdi, nel rispetto della legislazione vigente.

IV. Il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute, con particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della terza età.

V. Nel tutelare la città di Avellino, il Comune:

- sostiene e programma il recupero del patrimonio storico, architettonico, archeologico, monumentale, artistico, librario ed archivistico della città;

- promuove la costituzione di un museo civico per la sua valorizzazione e conservazione.

VI. Le politiche pubbliche locali sono determinate ed attuate nel rispetto dei principi sanciti nelle convenzioni internazionali in materia ambientale.

Articolo 11 **Condizione civile**

I. Al fine di migliorare la qualità della vita ed elevare la condizione civile della città, il Comune promuove lo sviluppo della cultura in tutte le sue espressioni anche in riferimento a tradizioni locali.

II. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile.

III. Il Comune riconosce nelle attività culturali, sportive e ricreative momenti essenziali della formazione ed esplicazione della persona umana, anche in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari. A tal fine promuove ed organizza strutture decentrate ed iniziative idonee, garantendone la fruizione da parte della collettività, anche affidando la promozione e gli obiettivi ad associazioni, società locali e cooperative che abbiano i requisiti richiesti e già operino nel settore, privilegiando i rapporti col mondo della scuola.

IV. Per il raggiungimento di tali finalità, inoltre, il Comune favorisce l'istituzione di enti, centri, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; provvede ai musei ed alle biblioteche comunali, promuovendo la creazione di idonei servizi ed impianti, articolati sul territorio comunale; assicura l'accesso e la

fruizione, secondo modalità disciplinate dagli appositi regolamenti, ai cittadini, ad enti, organismi ed associazioni.

V. Nei limiti delle proprie competenze, il Comune adotta ogni tipo di misura ed intervento per migliorare le condizioni di vita delle persone diversamente abili e contribuire al loro pieno inserimento.

VI. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla normativa vigente, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.

VII. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio, il Comune istituisce un'apposita Consulta secondo le indicazioni e con le modalità di cui al successivo articolo 64.

Articolo 12

Principio della programmazione

I. Il Comune si attiene al principio della programmazione come metodo democratico, basato sull'apporto delle formazioni sociali nell'azione amministrativa.

II. Esercita le funzioni proprie e quelle attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo programmi, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale ed in modo coordinato con gli altri livelli di governo, garantendo così l'utilizzazione ottimale delle proprie risorse.

III. Partecipa, nelle forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani, programmi e degli altri provvedimenti regionali, conformandosi poi ad essi nella propria programmazione socio-economica e pianificazione territoriale.

Articolo 13

Principio della partecipazione, della informazione e dell'accesso

I. Il Comune individua nella effettiva partecipazione, singola ed associata, di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente l'elemento qualificante della propria autonomia.

II. Il Comune valorizza e promuove la partecipazione popolare alle scelte di politica amministrativa, attraverso appositi istituti quali le libere forme associative, gli organismi di partecipazione, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, l'accesso agli atti amministrativi, il rilascio di copie degli stessi, le audizioni, le istanze, le petizioni, le proposte, le consultazioni, i referendum, l'azione popolare, il Difensore Civico ed il decentramento.

III. Il Comune si conforma al principio di pubblicità in ogni fase del procedimento, salvo le deroghe previste e disciplinate dalla legge e dal regolamento, per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione. Il Comune istituisce la Carta dei Servizi e procede ad adeguarla periodicamente.

IV. Il Comune riconosce che premessa della reale partecipazione sono l'informazione sui programmi, sulle decisioni, sulle iniziative e l'accesso dei cittadini ai provvedimenti comunali. Esso cura, a tal fine, l'attivazione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, conferenze, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con tutti gli organi di informazione.

V. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

VI. Il Comune istituisce l'U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico, che sarà disciplinato con apposito regolamento.

Articolo 14

Principi dell'associazionismo e della cooperazione con altri soggetti

I. Il Comune, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, attua, al servizio ed ai fini dello sviluppo economico, sociale e civile, idonee forme di associazionismo.

II. Valorizza la cooperazione con soggetti pubblici, con i comuni, in particolare con quelli contermini, e con la Provincia, attraverso istituti quali conferenze di servizi, convenzioni, consorzi ed accordi di programma, al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati o per definire ed attuare, in maniera integrata con altri soggetti, anche privati, opere, interventi o programmi di intervento.

III Per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e l'ottimizzazione di servizi comunali il Comune può, inoltre, promuovere la costituzione di una unione con i Comuni limitrofi, nel rispetto dell'articolo 32 e successivi del T.U.E.L. n. 267/2000.

IV. Valorizza la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e auto-organizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 15 **Principio della sussidiarietà**

I. Il Comune esercita le proprie funzioni anche mediante attività che possono essere svolte, in modo efficiente ed adeguato, da cittadini e da loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite con apposito Regolamento.

Articolo 16 **Principi dell'attività degli enti locali**

I. L'attività amministrativa è informata ai principi della imparzialità, della trasparenza degli atti, della partecipazione democratica e della semplificazione delle procedure e del decentramento.

II. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità.

Titolo II **Gestione dei Servizi Pubblici Locali**

Articolo 17 **Esercizio dei servizi pubblici locali**

I. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo delle comunità.

II. Il Comune può gestire i servizi in economia o:

- costituire aziende speciali o società miste per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- partecipare a consorzi od a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti;
- stipulare apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione associata e consortile del servizio;
- concedere la gestione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- promuovere la istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale.

III. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo Statuto.

IV. Nella organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate forme idonee di informazione, partecipazione, tutela degli utenti.

Articolo 18 **Organi delle aziende speciali e delle istituzioni**

I. Sono organi delle aziende speciali e delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

II. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti; il consigliere di amministrazione non può ricoprire la carica di consigliere comunale o di assessore: qualora il Sindaco intenda nominare un consigliere comunale o un assessore, quest'ultimo

deve dimettersi dalla carica prima dell'accettazione della nomina; al suo posto subentra il primo dei non eletti nella stessa lista elettorale; il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti; il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra dipendenti comunali con qualifica dirigenziale e direttiva o fra esperti del settore in possesso del diploma di laurea e con esperienza di direzione in aziende pubbliche o private.

III. Coloro che sono stati chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione di aziende speciali od istituzioni non possono ricoprire più di un incarico contemporaneamente.

IV. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni possono essere revocati dal Sindaco, con atto motivato. In caso di morte, dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo sarà provveduto alla sostituzione entro il termine di giorni trenta.

V. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla segreteria comunale il proprio reddito, così come prescritto per i Consiglieri Comunali.

Articolo 19 **Attribuzione del comune**

I. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione e determina le modalità di copertura di eventuali costi sociali.

Articolo 20 **Vigilanza e controllo**

I. La Giunta comunale esercita sulle attività delle aziende speciali e delle istituzioni le necessarie verifiche in ordine alla responsabilità amministrativa, alla vigilanza ed al controllo di risultato.

II. Quando siano riscontrate gravi irregolarità gestionali e/o violazioni di legge, e/o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Comunale.

Articolo 21 **Atti sottoposti alla approvazione del consiglio comunale**

I. Il bilancio, il rendiconto di gestione, la pianta organica, i piani finanziari poliennali ed i programmi di investimento delle aziende speciali e delle istituzioni sono sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale.

Articolo 22 **Ordinamento e funzionamento aziende speciali ed istituzioni**

I. Le aziende speciali disciplinano il loro ordinamento e funzionamento a mezzo di apposito statuto e regolamento, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale. Lo statuto determinerà per ciascuna azienda il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in tre.

II. Il Consiglio comunale disciplina l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni a mezzo di apposito regolamento adottato dal Consiglio stesso. Il regolamento, oltre a quanto prescritto nei precedenti articoli, osserverà i seguenti principi:

a) il Comune può costituire una o più istituzioni per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale;

b) le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali;

c) la deliberazione comunale che costituisce l'istituzione deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, deve specificare l'ambito di attività dell'istituzione ed individuare i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima;

d) il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui almeno uno proposto dalla minoranza. Nel caso che la minoranza non proponga il proprio componente entro un termine fissato dal Sindaco, quest'ultimo provvederà senza vincoli;

e) il regime contabile deve essere disciplinato in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale;

f) le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dai corrispettivi dei servizi. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse. Costituiscono entrate proprie della istituzione anche le eventuali donazioni di terzi privati o pubblici, che sono parimenti iscritte a bilancio;

g) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è lo stesso del personale del Comune.

III. Le aziende speciali e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 23 **Gestione in economia**

I. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati dal regolamento.

II. La gestione in economia è prevista quando, per le modeste dimensioni o per le stesse caratteristiche del servizio, non si renda necessaria la costituzione di una istituzione o di una azienda o l'affidamento in appalto.

Articolo 24 **Concessione a terzi**

I. La concessione del servizio a terzi è ammessa solo nel caso in cui sussistano, insieme, particolari ragioni di ordine tecnico, economico e di opportunità sociale, da motivare dettagliatamente nel corpo della deliberazione consiliare.

Articolo 25 **Società per azioni e società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico**

I. Il Comune può ricorrere a società per azioni e/o a società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico o a capitale prevalentemente pubblico quando, in relazione alla natura dei servizi da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

II. Negli atti costitutivi di dette società sono previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Articolo 26 **Partecipazione cittadina al controllo sui servizi pubblici**

I. I cittadini partecipano al controllo di qualità ed efficienza dei servizi pubblici locali.

II. All'uopo, è istituito un apposito organismo i cui componenti sono nominati dal Sindaco nell'ambito di rose di candidati proposte, secondo modalità e procedure definite nel Regolamento, dalle Associazioni di tutela dei consumatori riconosciute e presenti sul territorio dell'Ente locale.

III. Il Comune è tenuto, altresì, ad approvare una Carta dei Servizi in cui prevedere, tra l'altro, idonee forme di rilevazione del grado di soddisfacimento dell'utenza.

Titolo III **Organi Istituzionali del Comune**

Articolo 27 **Organi essenziali**

I. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo I Il Consiglio Comunale

Articolo 28 Compiti – Funzioni – Durata in carica

- I. Il Consiglio Comunale rappresenta unitariamente la comunità; è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
- II. Il Consiglio Comunale è dotato di una propria autonomia funzionale ed organizzativa, nonché di una propria dotazione finanziaria la cui entità viene di anno in anno stabilita in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina l'attività dell'organo e anche la gestione delle risorse attribuite per il suo funzionamento.
- III. Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, per candidati e liste, sarà disciplinata nel regolamento del Consiglio Comunale, nel quale saranno osservate le seguenti norme fondamentali:
- a) i termini per la presentazione sono fissati in novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio;
 - b) la dichiarazione va presentata al Segretario Generale, il quale dovrà effettuarne il controllo;
 - c) la pubblicità sarà effettuata mediante avviso all'Albo Pretorio e contemporaneo deposito nella Segreteria Generale.
- IV. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione in caso di rinnovo del Consiglio, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- V. Ciascun Consigliere rappresenta il territorio e la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- VI. I Consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, ai sensi di legge.
- VII. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I criteri per l'urgenza e l'improrogabilità saranno stabiliti con il regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 29 Regolamento interno

- I. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno per disciplinare compiutamente la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, per le fattispecie non regolate dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 30 Poteri, facoltà e diritti del consigliere

- I. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio comunale. Può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita del Comune. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati sono tenuti a rispondere, nel primo Consiglio utile e comunque non oltre quindici giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. L'esercizio di tale diritto e le relative modalità saranno disciplinati dal regolamento.
- II. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, nonché la visione degli atti e dei documenti utili all'espletamento del proprio mandato, sotto il vincolo della riservatezza e con il solo limite per quelli, puntualmente individuati dal regolamento, coperti da segreto d'ufficio. In particolare, devono essere depositati e posti a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale, ai fini dell'effettivo esercizio delle proprie funzioni.
- III. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio comunale.

IV. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi espressamente determinati dalla legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento comunale.

Articolo 31 **Dimissioni del consigliere**

I. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte al protocollo immediatamente, in ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U.E.L. n.267/2000.

Articolo 32 **Consigliere anziano**

I. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del T.U.E.L. n.267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 73, comma 11, del T.U. citato.

Articolo 33 **Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo**

I. Sono costituiti gruppi consiliari la cui disciplina è stabilita dal Regolamento consiliare nel rispetto dei principi di cui ai successivi commi.

II. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare, al cui interno è nominato un Capogruppo.

III. I gruppi consiliari si costituiscono, di norma, in relazione alle liste elettorali di appartenenza anche se composte da un solo Consigliere.

IV. I Consiglieri che non vogliono aderire al gruppo della lista di appartenenza o agli altri gruppi costituiti e quelli che nel corso della tornata amministrativa intendono modificare il gruppo di appartenenza possono costituire gruppo autonomo solo se sono o rimangono in numero non inferiore a tre.

V. I Consiglieri che non possono costituire un gruppo autonomo formato da almeno tre Consiglieri o che non intendono appartenere ad alcun gruppo confluiscono in un unico gruppo misto. Il gruppo misto può eleggere il Capogruppo ove sia costituito da almeno tre Consiglieri; in tal caso, eletto il Capogruppo, il gruppo misto si trasformerà automaticamente in gruppo autonomo e dovrà darsi specifica denominazione.

VI. Della costituzione dei gruppi consiliari, che avviene, di regola, subito dopo la seduta di insediamento, e delle sue modifiche, viene data comunicazione al Consiglio comunale.

VII. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, personale e strumenti.

VIII. La Conferenza dei Capigruppo, alla quale di norma partecipa il Sindaco, è convocata, su determinazione del Presidente del Consiglio comunale, o, in sua assenza, del Vice Presidente, anche a seguito di richiesta del Sindaco, per programmare l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale e per l'esame dei problemi procedurali inerenti ai lavori consiliari, nonché per altri casi stabiliti dal regolamento.

Articolo 34 **Prima adunanza – Convalida degli eletti e surroghe**

I. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

II. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.

III. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti. Nella prima adunanza il Consigliere Anziano dà comunicazione al Consiglio delle eventuali opzioni.

IV. La seduta è pubblica ed i Consiglieri della cui ineleggibilità ed incompatibilità si discute possono partecipare alla seduta ed alla votazione.

V. Nella stessa seduta, subito dopo la convalida degli eletti, si procede alla surroga dei Consiglieri non convalidati, che abbiano rassegnato le dimissioni o che siano deceduti. Per procedere alla comunicazione dei componenti della Giunta occorre, comunque, che il Consiglio sia validamente ed interamente costituito.

VI. Il seggio che durante il periodo di durata in carica rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

VII. Nel caso di sospensione di un Consigliere disposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59 del T.U.E.L. n.267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga a norma dell'articolo 45 del T.U. citato.

Articolo 35 **Presidenza del Consiglio Comunale**

I. Il Consiglio comunale nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

II. Se nella prima votazione non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

III. Se non si raggiunge nemmeno questa maggioranza, si procede, sempre nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

IV. Il Consiglio Comunale è normalmente presieduto dal Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

V. Il Presidente del Consiglio, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente.

VI. Viene nominato Vice Presidente il Consigliere primo dei non eletti nella votazione per la nomina del Presidente se il Presidente è eletto in una delle prime due votazioni, o il Consigliere che ha ottenuto il minor numero di voti se il Presidente è eletto con la votazione di ballottaggio.

VII. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e/o di Capogruppo consiliare.

VIII. Nel caso di dimissioni, decadenza o morte del Presidente, il Consiglio comunale è convocato dal Vice Presidente entro dieci giorni per la nomina del nuovo Presidente.

IX. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri, vigilando sul deposito ed accertando che sia allegata tutta la documentazione relativa alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

X. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale: apre, sospende, chiude le sedute; dirige e modera la discussione nell'ordine stabilito garantendone la regolarità; concede la facoltà di parlare; mantiene l'ordine della seduta; indice e proclama i risultati delle votazioni; fa osservare il regolamento interno; accerta l'ammissibilità dei documenti presentati dai Consiglieri in relazione a quanto previsto dallo Statuto, dal regolamento e dalle leggi. Coordina, inoltre, d'intesa con i Presidenti, il lavoro delle Commissioni Consiliari, anche ai fini della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.

XI. Nell'esercizio delle funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

Articolo 36 **Riunioni del Consiglio Comunale**

I. Il Consiglio Comunale si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione; in tutti gli altri casi si riunisce in via straordinaria.

II. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri assegnati o del Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, salvo che non si tratti di argomento illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'Assemblea.

Articolo 37 **Convocazioni**

I. Le adunanze del Consiglio comunale, salvo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo, sono convocate dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci mediante avvisi scritti, con indicazione degli argomenti da trattare.

II. Gli avvisi devono essere consegnati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza per le sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie; nei casi di urgenza, basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima.

III. La consegna degli avvisi, da effettuarsi al domicilio del Consigliere, deve risultare da apposita dichiarazione del messo comunale; a tal fine ogni Consigliere deve eleggere domicilio nell'ambito del territorio comunale.

IV. Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, quando la prima sia stata dichiarata deserta.

V. Al momento della votazione, nelle riunioni di prima convocazione, deve essere presente la metà dei Consiglieri assegnati. Ove questo numero non sia raggiunto la riunione è dichiarata deserta per tutti gli argomenti di prima convocazione. La seduta può continuare se nell'ordine del giorno vi sono argomenti di seconda convocazione.

VI. Nelle riunioni di seconda convocazione in ogni caso deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

VII. Norme specifiche per la verifica del numero legale – che è sempre presunto – e per il calcolo della maggioranza negli scrutini delle votazioni sono contenute nel regolamento interno del Consiglio.

Articolo 38 **Numero legale per la validità delle deliberazioni**

I. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedono una maggioranza diversa.

II. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Articolo 39 **Revoca del Presidente e/o del Vice Presidente**

I. La revoca del Presidente e/o del Vice Presidente del Consiglio comunale può essere richiesta con proposta motivata, indirizzata al Consiglio Comunale e presentata al Segretario Generale, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

II. La proposta di revoca viene messa in discussione entro venti giorni dalla presentazione o nel primo Consiglio utile se già fissato.

III. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 40 **Votazioni**

I. Le deliberazioni vengono adottate di norma a scrutinio palese e, nei casi specificamente previsti dalla legge e dal regolamento interno, a scrutinio segreto.

II. Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario Comunale o di chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, il quale deve contenere le deliberazioni assunte, con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi dei Consiglieri intervenuti, nonché degli adempimenti previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. n.267/2000, e deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario della seduta.

III. In apertura della seduta il Presidente interpella il Consiglio in ordine alla opportunità di dare per letti i verbali relativi alle precedenti riunioni; in mancanza di motivata richiesta di lettura, i verbali vengono dati per letti e posti in votazione per l'approvazione.

IV. Le deliberazioni consiliari sono soggette agli adempimenti previsti dalle specifiche disposizioni del T.U.E.L. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per quanto concerne la pubblicazione e l'esecutività.

Articolo 41 **Pubblicità delle sedute**

I. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

II. Il regolamento interno prevede i casi in cui le sedute devono essere segrete. Quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio comunale, a maggioranza dei presenti, può deliberare di non ammettere il pubblico.

Articolo 42 **Attuazione delle linee programmatiche**

I. Per quanto riguarda la verifica periodica prevista per legge, il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche nei termini di cui all'articolo 193 del T.U.E.L. n.267/2000.

Articolo 43 **Le Commissioni Consiliari permanenti**

I. Per una approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti amministrativi di propria competenza, il Consiglio comunale si avvale dell'opera preparatoria, referente e consultiva di Commissioni Consiliari, permanenti e straordinarie. Le Commissioni concorrono, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento, all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, anche mediante proposte programmatiche.

II. Le Commissioni permanenti sono costituite con criterio proporzionale, secondo la consistenza dei gruppi. Il Regolamento ne stabilisce il numero, i poteri, la competenza per materia, i criteri di composizione e le modalità di nomina, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

III. Le proposte di deliberazione del Consiglio vanno sottoposte all'esame preliminare delle Commissioni Consiliari, almeno sette giorni prima della data di inizio della sessione consiliare nel corso della quale è prevista la loro trattazione. Nei casi di motivata urgenza, la proposta può essere trasmessa dalla Giunta alla Commissione competente senza l'osservanza del termine previsto.

IV. Il Consiglio comunale procede alla costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione dei componenti della Giunta.

V. Nella prima seduta di insediamento le Commissioni procedono ad eleggere nel loro seno un Presidente ed un Vice Presidente. I Presidenti delle Commissioni Consiliari possono essere revocati dalle Commissioni medesime con provvedimento motivato sottoscritto dalla maggioranza assoluta dei componenti.

VI. Le Commissioni, secondo la rispettiva competenza, collaborano con il Consiglio nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

VII. Il Sindaco, gli Assessori, nonché i Consiglieri non componenti hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari a titolo consultivo e senza diritto di voto.

VIII. Le Commissioni permanenti hanno la facoltà di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali, della cui collaborazione permanentemente si avvalgono. E' obbligatoria la presenza dell'Assessore proponente.

IX. Le Commissioni permanenti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di chiedere l'esibizione di atti e documenti per i quali non può essere opposto il segreto di ufficio e di ottenere dati, notizie, informazioni ed audizioni di persone.

X. Alle sedute delle Commissioni devono essere invitati i Capigruppo.

Articolo 44 **Commissioni speciali**

- I. Il Consiglio comunale, in casi eccezionali e straordinari, può costituire Commissioni speciali con i criteri di cui al secondo comma del precedente articolo, sia per svolgere indagini conoscitive che per sviluppare inchieste sull'attività amministrativa del Comune o su materie che comunque interessino l'Ente.
- II. La deliberazione di istituzione di Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione deve essere adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- III. La deliberazione istitutiva della Commissione, oltre a fissarne gli scopi, contiene l'indicazione del termine entro cui essa deve riferire al Consiglio.
- IV. La Commissione è composta da quindici membri.
- V. Non sono ammissibili in Commissione eccezioni pregiudiziali sospensive comunque tese ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di svolgere l'attività deferita dal Consiglio.
- VI. La Commissione ha facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle Aziende da questa dipendenti.
- VII. Può richiedere all'Amministrazione comunale informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.
- VIII. Nei confronti dell'Amministrazione comunale e delle Aziende da questa dipendenti si avvale di poteri ispettivi.
- IX. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
- X. Sono estese alle Commissioni Speciali, per quanto attinenti, le norme regolamentari previste per le Commissioni permanenti.

Articolo 45 **Tutela delle minoranze**

- I. Le minoranze consiliari sono individuate nei Consiglieri che non hanno espresso consenso agli indirizzi generali di governo o abbiano successivamente formalizzato la propria opposizione.
- II. Il regolamento ne tutela l'autonomia nella nomina dei propri rappresentanti, laddove la legge o altre norme assicurino una quota riservata.

Capo II **La Giunta Comunale**

Articolo 46 **Composizione**

- I. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da dieci Assessori.
- II. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, tenuto conto del disposto dell'articolo 6, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000 e dell'articolo 3, comma X, del presente Statuto. In caso di nomine esterne, queste non potranno eccedere il 40%, arrotondato per difetto, del numero complessivo degli Assessori da nominare. Gli Assessori partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 47 **Competenze**

- I. La Giunta comunale collabora con il Sindaco ed opera con deliberazioni collegiali.
- II. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati per legge al Consiglio e non ricadano nelle competenze specifiche del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario o dei Dirigenti.

Articolo 48 **Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori**

- I. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
- II. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio entro trenta giorni dalla prima assemblea consiliare, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Articolo 49 **Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore**

- I. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco sono disciplinate dalla legge dello Stato.
- II. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
- III. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista elettorale.
- IV. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 50 **Durata in carica – Dimissioni – Surrogazioni**

- I. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale.
- II. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate direttamente al Consiglio, anche verbalmente, nel qual caso risulteranno dal verbale della seduta. In caso di presentazione per iscritto, la lettera di dimissioni, indirizzata all'organo consiliare, deve essere acquisita al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione, le stesse diventano irrevocabili e determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
- III. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza o revoca.
- IV. Le dimissioni degli Assessori devono essere indirizzate in forma scritta al Sindaco ed assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili e diventano efficaci dal momento della sostituzione dei dimissionari.
- V. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori cessati dalla carica per morte, decadenza o dimissioni entro cinque giorni dal verificarsi del decesso, dalla pronuncia di decadenza o dalla presentazione delle dimissioni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta.
- VI. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, provvedendo contestualmente alla relativa sostituzione e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

Articolo 51 **Mozione di sfiducia**

- I. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
- II. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
- III. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Essa è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario Generale. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 52 **Organizzazione della giunta**

- I. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- II. Ciascun Assessore è preposto a funzioni amministrative, ordinate organicamente per materie omogenee, di cui è direttamente titolare, e sovrintende ai corrispondenti uffici e servizi. Le assegnazioni delle funzioni, sempre soggette a revoca e modifica, sono conferite dal Sindaco nella prima riunione utile della Giunta.
- III. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco al fine di garantire la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età presente.
- IV. Le attribuzioni e funzioni di cui ai precedenti commi possono essere modificate.
- V. Il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio le attribuzioni conferite e le successive modifiche.
- VI. La Giunta adotta un proprio regolamento per l'esercizio della sua attività e la disciplina del proprio funzionamento.

Articolo 53 **Attribuzioni della giunta**

- I. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- II. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 54 **Adunanze e deliberazioni della giunta**

- I. La Giunta comunale è convocata anche informalmente e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
- II. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
- III. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
- IV. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
- V. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, con riferimento ad affari particolari.

Articolo 55 **Pareri a corredo delle deliberazioni della giunta e del consiglio**

- I. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, solo qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- II. I soggetti di cui al precedente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- III. Le modalità del procedimento relativo alla acquisizione dei pareri sono precisate dal regolamento.

Capo III **Pubblicazione ed Esecutività delle Deliberazioni**

Articolo 56 **Pubblicazione**

- I. Tutte le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Articolo 57 **Esecutività delle deliberazioni**

- I. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
II. Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 58 **Comunicazioni**

- I. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Atti della Giunta Municipale.

Capo IV
Il Sindaco

Articolo 59 **Funzioni**

- I. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.
II. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; egli nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio in apposita seduta da tenersi nei trenta giorni dalla assemblea di convalida degli eletti.
III. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
IV. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dall'articolo 54 del T.U.E.L. n.267/2000.
V. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
VI. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
VII. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici e del Segretario Generale.
VIII. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
IX. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Articolo 60 **Competenze del sindaco**

- I. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione comunale:
- nomina e revoca, con provvedimento motivato, i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento;
 - assicura l'unità di indirizzo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti, anche a mezzo degli Assessori limitatamente al ramo al quale ciascuno è preposto;
 - indice i referendum comunali deliberati dal Consiglio;
 - sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

- ha la rappresentanza in giudizio del Comune, sia attiva che passiva;
- provvede a far osservare il presente Statuto ed i regolamenti comunali;
- adempie alle altre attribuzioni conferitegli, oltre che dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti comunali;
- provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dei Consigli di Amministrazione delle aziende, delle istituzioni e degli enti dipendenti.

II. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, salvo i casi in cui questa competenza è espressamente riservata dalla legge al Consiglio comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Articolo 61

Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco

I. Il Sindaco adotta, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica, avvalendosi degli uffici e servizi comunali.

Capo V

Partecipazione Popolare

Articolo 62

Forme e modi della partecipazione popolare

I. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione popolare alle scelte ed agli indirizzi del governo pubblico ed amministrativo della comunità, oltre che al principio del controllo sociale degli utenti sulla conduzione dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

II. Assume come principio fondamentale della sua azione la consultazione dei cittadini, particolarmente nei riguardi dell'organizzazione dei servizi, promovendo a tal fine campagne sociali, generali o particolari, secondo le modalità disciplinate nell'apposito regolamento.

III. Assume, inoltre, come momento fondamentale della propria azione amministrativa, la pubblicità dei propri atti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, o per dichiarazione motivata del Sindaco.

Articolo 63

Valorizzazione delle libere forme associative

I. Il Comune valorizza le libere forme associative ed ogni forma di aggregazione sociale o di gruppo, con o senza personalità giuridica, privilegiando, fra le altre, le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale, di protezione degli animali e del patrimonio culturale ed artistico.

II. La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune può avvenire mediante concreti aiuti finanziari, ausili organizzativi e strutturali, idonee forme di incentivazione, concessioni in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento. I rapporti sono disciplinati da apposite convenzioni.

III. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme associative, all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni in genere.

IV. Le forme associative, organizzate su base locale, devono essere rappresentative di interessi cittadini.
V. Il Comune deve istituire un Albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio comunale. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo sono stabiliti nell'apposito regolamento.

Articolo 64

Promozione degli organismi di partecipazione

I. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica locale, rappresentativi delle categorie produttive, delle associazioni culturali, delle forze economiche e sociali.

II. In particolare, il Comune di Avellino promuove la costituzione delle seguenti consulte democratiche, disciplinandone con apposito regolamento la composizione:

- Consulta degli organi, collegi ed associazioni professionali;
- Consulta delle associazioni sindacali, imprenditoriali ed economiche, delle categorie produttive, dei comitati dei consumatori ed utenti;
- Consulta delle comunità di volontariato e dei gruppi assistenziali religiosi ed umanitari;
- Consulta delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e delle fondazioni culturali e scientifiche;
- Consulta dei gruppi e club sportivi, turistici e del tempo libero;
- Consulta giovanile e delle associazioni studentesche;
- Consulta degli anziani e dei pensionati;
- Consulta del libero associazionismo con finalità sociali;
- Consulta per la salvaguardia dell'ambiente;
- Consulta dei beni storici, architettonici ed archivistici;
- Consulta per i portatori di handicap;
- Consulta per gli extracomunitari;
- Consulta per i nomadi.

III. Le consulte di settore concretizzano la rappresentanza delle associazioni, organizzazioni e delle altre forme di aggregazione sociale, nonché dei singoli cittadini che, localmente, sono impegnati in determinati campi di attività di interesse collettivo. Esse sono lo strumento di collegamento fra la società civile organizzata e gli organi di governo locale.

IV. Gli organismi di partecipazione sono chiamati, secondo le specifiche competenze, ad esprimere pareri sulle questioni di rilevante interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio-economici, la programmazione ed i provvedimenti amministrativi di carattere settoriale inerenti alla scuola, alla cultura, ai servizi sociali ed assistenziali, agli impianti sportivi, alle attività produttive, professionali ed artistiche, ai campi giochi ed al verde pubblico, ai beni demaniali, ai piani territoriali paesistici. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere espressi per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento, e, nei casi di urgenza, dall'Amministrazione. Gli organismi di partecipazione possono anche presentare interrogazioni al Sindaco su questioni generali e particolari. Il Sindaco o gli Assessori competenti devono fornire risposta scritta in tempi brevi.

Articolo 65

Partecipazione al procedimento amministrativo

I. Con apposito regolamento, il Consiglio comunale disciplina sia il procedimento di formazione degli atti e dei negozi giuridici afferenti l'attività amministrativa dell'Ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari.

II. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o su interessi collettivi o diffusi, prevede l'intervento partecipativo degli interessati, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

III. Tale intervento avviene attraverso la visione degli atti relativi al procedimento e la presentazione di memorie scritte contenenti valutazioni, considerazioni e proposte che siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

IV. Il Comune è tenuto a dare notizia dell'avvio del procedimento ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati ed alle associazioni o comitati portatori di interessi diffusi mediante comunicazione nella quale

devono essere indicati l'ufficio, il funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto dello stesso e le modalità per prendere visione degli atti.

V. Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa. L'informazione è, comunque, d'obbligo in materia di piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, ambiente ed ogni altra opera di pubblico interesse, nonché in ordine ad ogni proposta di mutamento riguardante gli indirizzi e la gestione dei servizi di interesse comunale.

Articolo 66

Collaborazione dei cittadini - Accordi

I. Al fine di evitare controversie, e senza recare pregiudizio a diritti dei terzi e mai in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati, stipulati per atto scritto a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate.

II. Tali accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e devono osservare, ove non diversamente previsto, la disciplina del codice in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, anche se le eventuali controversie, in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

III. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 67

Forme di consultazione popolare

I. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei propri cittadini, chiamandoli ad esprimersi, mediante strumenti idonei, su questioni di rilevante interesse, sempre che riguardino materie di competenza locale.

II. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

III. In particolare, il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, i gruppi di lavoro, le associazioni scolastiche, le categorie ed i settori e le altre formazioni economiche, sociali e produttive operanti sul territorio comunale che siano in grado di offrire un contributo in ragione della loro esperienza. A tal fine, il Consiglio, le Commissioni Consiliari e la Giunta possono disporre apposite audizioni ed indire periodicamente conferenze cittadine e conferenze di servizi su questioni di particolare rilievo locale.

IV. Il regolamento di attuazione stabilisce in dettaglio le modalità ed i termini delle consultazioni, che comunque non dispiegano effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.

Articolo 68

Diritto di iniziativa popolare

I. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

II. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, interrogazioni, petizioni e proposte su materie di esclusiva competenza comunale e su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune.

III. Le istanze, petizioni e proposte devono essere presentate in forma scritta e raccolte dalla segreteria del Comune e, una volta dichiarate ammissibili, devono essere esaminate tempestivamente dagli organi comunali cui sono rivolte e comunque non oltre trenta giorni. I criteri per l'ammissibilità, nonché le ulteriori modalità per l'esame delle stesse saranno stabiliti nel regolamento.

Articolo 69

Referendum

- I. Per la migliore tutela degli interessi collettivi possono aver luogo referendum consultivi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale;
Il potere di iniziativa può essere attivato su deliberazione dello stesso Consiglio comunale o della Giunta, ovvero su richiesta del 6% (sei per cento) degli elettori del Comune.
- II. Non possono essere oggetto di referendum:
- a)- norme statutarie;
 - b)- bilancio e conto consuntivo;
 - c)- tasse, tributi e tariffe;
 - d)- l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico e giuridico del personale;
 - e)- il piano regolatore generale, salve le previsioni di singole opere pubbliche di interesse generale;
 - f)- le designazioni e le nomine di competenza comunale.
- III. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali e non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza ordinaria del Consiglio comunale.
- IV. E' fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno tre anni dal suo rigetto.
- V. Tutte le modalità relative alla richiesta, all'ammissibilità, alla indizione, allo svolgimento ed alla validità dell'attività referendaria sono organicamente disciplinate da apposito regolamento.
- VI. I risultati del referendum d'iniziativa popolare non hanno effetto vincolante, ma obbligano il Consiglio comunale a deliberare sull'argomento. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio comunale adotta i relativi provvedimenti.
- VII. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per i referendum propositivi che saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 70

Diritto di informazione e di accesso

- I. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati, alla informazione sull'attività amministrativa dei suoi organi, che assicura mediante idonei strumenti di comunicazione.
- II. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni dipendenti sono pubblici con le limitazioni per gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti al limite di divulgazione.
- III. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità e le norme di organizzazione stabilite dal regolamento che disciplinerà anche il diritto di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
- IV. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- V. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti al limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- VI. L'Amministrazione costituisce un apposito Ufficio Relazioni con il Pubblico, in grado di orientare ed indirizzare i cittadini presso i competenti uffici e servizi comunali.
- VII. Le organizzazioni sindacali esistenti con proprie strutture sul territorio comunale hanno il diritto di informazione, oltre a quello di contrattazione, sulla attività amministrativa e politico-istituzionale del Comune.
- VIII. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente ed in modo dettagliato tutta la materia.
- IX. In ogni caso saranno osservate le norme prescritte dalla legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni, sul trattamento dei dati personali.

Articolo 71

Il Difensore Civico

- I. È istituito presso l'Amministrazione comunale di Avellino l'Ufficio del Difensore Civico, il quale, ai sensi dell'articolo 11 del T.U.E.L. n.267/2000, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, al fine della tutela dei cittadini, singoli ed associati.

II. Il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su richiesta di singoli cittadini e di associazioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini stessi.

III. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione comunale, o di enti, istituti o aziende sottoposte a suo controllo o sua vigilanza.

IV. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 127 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Articolo 72

Elezione del Difensore Civico

I. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.

II. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e decade dalle funzioni con lo scioglimento del Consiglio stesso. Non è rieleggibile; può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e può essere sospeso per rinvio a giudizio per delitti non colposi. La revoca e la sospensione debbono essere adottate con voto del Consiglio comunale, con una maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In ogni altro caso il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, può chiedere la revoca della nomina.

III. All'Ufficio del Difensore Civico è eletto un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, dotato di comprovata preparazione, moralità, esperienza e professionalità pluriennale nel campo giuridico-amministrativo, che offra ampie garanzie di imparzialità, indipendenza e probità nell'esercizio delle sue funzioni e che abbia compiuto almeno il quarantesimo anno di età. Non può essere nominato Difensore Civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i cittadini che negli ultimi sei mesi abbiano ricoperto cariche di partito a livello provinciale o cittadino;
- c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dirigenti, il Segretario Comunale od il Direttore Generale;
- f) chi sia stato candidato alle ultime elezioni amministrative o politiche o europee.

IV. Il Difensore Civico, all'atto dell'assunzione dell'ufficio, si impegna formalmente a non candidarsi a qualsiasi tipo di elezione in ambito comunale prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione del proprio incarico.

Articolo 73

Prerogative del Difensore Civico

I. Il Difensore Civico, che non è sottoposto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale, per l'adempimento dei suoi compiti può chiedere l'esibizione, senza incontrare il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti dell'Amministrazione relativi all'oggetto del proprio intervento; può ottenere tutte le notizie ed informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; può convocare e sentire eventualmente i responsabili dell'ufficio cui attiene la questione trattata; può, infine, accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.

II. Il Difensore Civico è funzionario onorario, opera nel rispetto della legge e dei regolamenti ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

III. Prima di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco e davanti al Consiglio comunale, con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

IV. Al Difensore Civico è assegnata mensilmente una indennità di funzione pari a quella attribuita agli assessori, secondo quanto stabilito dall'articolo 82 del T.U.E.L. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 74

Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio comunale

- I. Il Difensore Civico entro la fine del mese di febbraio di ogni anno è tenuto a presentare al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività svolta, segnalando le disfunzioni riscontrate, con le considerazioni ed i suggerimenti che crederà del caso. Tale relazione viene obbligatoriamente iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella prima riunione utile.
- II. Per i casi di particolare importanza o, comunque, per specifiche questioni meritevoli di particolare ed urgente valutazione, il Difensore Civico, di propria iniziativa, invia, in qualsiasi momento, relazioni e segnalazioni al Consiglio comunale o ad altri organi comunali, sollecitandoli a provvedere in merito.
- III. Con apposito regolamento comunale potrà essere disciplinato quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, ed in particolare puntuali modalità e procedure dell'intervento del Difensore Civico, definendone la tipologia.

Articolo 75

Mezzi del Difensore Civico

- I. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale comunale che viene così ad operare alle sue dipendenze funzionali.
- II. Per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico il Comune istituisce un'apposita voce di spesa nel bilancio.

Titolo IV

Ordinamento Finanziario e Contabile

Articolo 76

Finanza e Contabilità

- I. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite.
- II. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Il Comune con regolamento di contabilità ne esplica i principi con modalità organizzative, corrispondenti alle caratteristiche della comunità, fermo restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
- III. Il Comune stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
- IV. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avvengono nell'ambito di una programmazione generale di carattere pluriennale, discussa ed approvata annualmente in concomitanza con il bilancio.
- V. La contabilità comunale è improntata alla individuazione di singoli centri di spesa, al fine di permettere un efficace controllo di gestione.
- VI. L'Ente locale adegua comunque i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo Statuto dei Diritti del Contribuente.

Articolo 77

Bilancio

- I. Il Comune promuove e concorda con la Provincia e con la Regione lo scambio di notizie ed attua forme di collaborazione, utili per l'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali.
- II. Il sistema del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione è regolato dai principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- III. L'esercizio finanziario si svolge in base al bilancio annuale di previsione, che deve essere redatto in termini di competenza. Esso è riferito all'anno finanziario che coincide con l'anno solare.

IV. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione sono fissati dalla legge.

V. Il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione sono accompagnati da relazioni dei singoli componenti dell'esecutivo.

VI. L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria sono disciplinati dall'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente in conformità alle disposizioni vigenti.

VII. Al bilancio di previsione del Comune sono allegati le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni, delle società di capitale costituite per l'esercizio dei servizi pubblici, nonché delle partecipate, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, nonché gli altri allegati prescritti dall'ordinamento contabile.

VIII. Il bilancio, predisposto dalla Giunta, e presentato al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione del Collegio dei Revisori, viene discusso preventivamente nella Commissione Consiliare competente.

IX. Nessuna variazione, così come nessuna spesa, può essere deliberata se non si indicano la copertura e i mezzi per farvi fronte.

X. La formazione, strutturazione ed approvazione del bilancio di previsione e l'istituzione accanto ad esso del bilancio pluriennale sono disciplinate da leggi statali, regionali, dal presente Statuto e dal regolamento generale di contabilità comunale.

Articolo 78 **Rendiconto della gestione**

I. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

II. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale, tenuto motivatamente conto della relazione del Collegio dei Revisori. La proposta è messa a disposizione dei Consiglieri comunali prima della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.

III. Al rendiconto sono allegati le relazioni della Giunta e del Collegio dei Revisori e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Articolo 79 **Controllo interno di gestione**

I. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica i controlli indicati nel 1° comma dell'articolo 147 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, quello specifico di gestione di cui all'articolo 197 dello stesso Decreto Legislativo, nonché gli ulteriori controlli previsti dal presente Statuto, dal regolamento di contabilità e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

II. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

III. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.

Articolo 80 **Demanio e Patrimonio**

I. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

II. I beni, con relative pertinenze, ed i diritti reali facenti parte del demanio comunale sono soggetti al regime del demanio pubblico.

III. I beni che non sono demaniali costituiscono il patrimonio del Comune: essi si suddividono in beni indisponibili, quelli cioè previsti dall'articolo 826 c.c., e beni disponibili tutti gli altri.

IV. La disciplina della gestione, classificazione ed inventariazione dei beni forma oggetto del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità del Comune.

V. La gestione dei beni è ispirata di norma a finalità di carattere sociale ed economico.

VI. I beni immobili, appartenenti al Comune, soggetti ad usi civici, sono disciplinati dalle leggi speciali.

Articolo 81 **Gestione delle Strutture**

I. Le strutture socio-ricreative, sportive e del tempo libero di proprietà comunale, gestite da apposito Consiglio di Amministrazione o Comitato di gestione, possono essere dotate di autonomia finanziaria per un razionale utilizzo delle risorse. A tal fine l'Amministrazione comunale, nel rispetto delle norme di contabilità generale, determina modalità e criteri di gestione, nonché la misura del contributo integrativo a carico degli utenti, per realizzare fonti autonome di finanziamento.

Articolo 82 **Attività Contrattuale**

I. A tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, le locazioni, i trasporti, i lavori, il Comune deve provvedere mediante la stipulazione di contratti.

II. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente secondo le vigenti leggi in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base.

III. L'attività dell'Amministrazione, diretta essenzialmente alla scelta della controparte ed alla fase posteriore, è assoggettata alle norme del regolamento generale per la disciplina dei contratti dei Comuni ed alle norme speciali dei regolamenti di ciascun servizio.

IV. Il contratto, stipulato dal funzionario dirigente abilitato, è immediatamente esecutivo, fermo restando le formalità fiscali di registrazione. E' responsabile, in linea di principio, dell'esecuzione del contratto il funzionario preposto al servizio cui inerisce il contratto stesso.

Capo I **Revisione Economico - Finanziaria**

Articolo 83 **Collegio dei Revisori**

I. Il Consiglio comunale elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri, che devono essere scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

II. Le incompatibilità e le ineleggibilità dei revisori sono stabilite dalla legge.

III. Le funzioni dei revisori sono stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile. Con norma statutaria potranno essere previsti ampliamenti delle funzioni.

IV. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il regolamento prevede le modalità di decadenza e di revoca. Il revisore è revocabile solo per inadempimento ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto. Il revisore cessa dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento.

V. Il Collegio dei Revisori assume la natura di organo interno al Comune, tecnicamente qualificato, estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali, con funzioni di controllo giuridico-contabile, di ausilio e di consulenza economico-finanziaria.

VI. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei suoi componenti. Al singolo revisore è consentito il compimento di atti istruttori.

VII. La convocazione del Collegio compete al presidente dell'organo per sua iniziativa, oppure su richiesta di uno degli altri due revisori.

Articolo 84 **Prerogative del Collegio**

I. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al successivo articolo 86, l'organo di revisione ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare ed alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno e trasmessi da parte del responsabile del servizio le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle deliberazioni di impegni di spesa.

II. L'organo di revisione è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 85 **Funzioni del Collegio**

I. Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni del presente Statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

c) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dovrà contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

e) verifiche di cassa.

II. La consulenza tecnico-contabile del Collegio nei confronti degli organi comunali potrà essere espletata attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.

III. Il Collegio dei Revisori può esprimere rilievi e proporre provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.

IV. Inoltre, a supporto e a completamento delle funzioni sopradette e di quelle fissate dal T.U.E.L. n.267/2000, gli organi comunali, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di funzionamento, possono favorire la collaborazione con il Collegio dei Revisori, domandando allo stesso pareri e consulenze su singoli atti o adempimenti e la determinazione di metodi contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell'Ente, anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta.

V. I Revisori dei Conti rispondono comunque della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

Titolo V

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici - L'Ordinamento Amministrativo del Comune

Articolo 86

Principi e criteri direttivi in materia di personale

I. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione pubblica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

II. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

III. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

IV. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, oltre che le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

V. Il Comune promuove e realizza l'aggiornamento e la formazione professionale del proprio personale, migliorandone le prestazioni anche attraverso l'ammodernamento delle strutture e degli strumenti.

VI. Garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, in applicazione dei principi della legge 20 maggio 1970, n.300, e si ispira al principio della pari opportunità, oltre che nelle assunzioni, anche nelle progressioni di carriera.

VII. Il personale è organizzato in base ai principi della responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione e mobilità operativa.

VIII. Il metodo di lavoro di norma è quello di gruppo ed è improntato alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione collegiale.

Articolo 87

Collegio arbitrale di Disciplina

I. Il Collegio arbitrale di disciplina si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'Amministrazione di provata esperienza ed indipendenza.

II. La responsabilità, le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento sono regolati secondo le norme previste dal contratto collettivo di lavoro.

Articolo 88 **Il Segretario Comunale**

- I. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.
- II. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- III. Il Segretario Comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai singoli Consiglieri.
- IV. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.
- V. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
- VI. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale.
- VII. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- VIII. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio; autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 89 **Il Vice Segretario Comunale**

- I. Il Comune ha un Vice Segretario Comunale, funzionario dirigente del Comune, che svolge le funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- II. Al Vice Segretario, oltre ai compiti di cui al 1° comma del presente articolo, può essere affidata con provvedimento del Sindaco la direzione di una struttura organizzativa complessa, definita nell'ambito dell'ordinamento degli uffici.
- III. Le modalità per la nomina dei Vice Segretario sono stabilite nel regolamento.

Articolo 90 **Direttore Generale e Responsabili degli uffici e dei servizi**

- I. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
- II. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.
- III. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che, allo stesso tempo, rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
- IV. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
- V. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave inopportunità.
- VI. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
- VII. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

VIII. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

IX. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

X. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle che la legge riserva al Sindaco;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore Generale, se nominato;
- j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

XI. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

XII. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 91

Responsabilità

I. I pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, cui sono tenuti rispettivamente il responsabile del servizio interessato e quello del servizio di ragioneria, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. n.267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressi formalmente ed inseriti o riportati nella deliberazione.

II. I funzionari di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Articolo 92

Gli Uffici Comunali

I. L'organizzazione strutturale del Comune è di tipo funzionale, modulata sulle attività che concretamente devono essere svolte.

II. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità e la elasticità delle strutture, con un lavoro non più per singoli atti, ma in relazione ai progetti che devono essere realizzati ed agli obiettivi che devono essere conseguiti. Al Sindaco, di concerto con il Direttore Generale, se nominato, con il Segretario Comunale e con i dirigenti, è affidato il compito di coordinare le attività burocratiche dell'Ente, al

fine di conseguire una unitarietà programmatica attiva, in relazione agli obiettivi ed alle finalità che si intendono perseguire.

III. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni - di cui all'articolo successivo - ed integrata secondo la logica unitaria del programma di attività. A tal fine, il regolamento disciplina il coordinamento infrastrutturale, prevedendo apposite conferenze periodiche interdisciplinari di dirigenti, promosse e presiedute dal Direttore Generale, se nominato, o, in mancanza, dal Segretario Comunale.

IV. L'organizzazione del lavoro deve essere articolata sulla analisi e sulla individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro ottimali e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.

Articolo 93 **Conferimento incarichi esterni**

I. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

II. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 109 e seguenti del T.U.E.L. n.267/2000.

III. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge. La durata dei contratti di lavoro a tempo determinato non può essere superiore a quella residuale del mandato del Sindaco.

IV. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i criteri e le modalità, nonché i limiti di spesa, per l'affidamento di incarichi esterni.

V. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà eccedere quella del mandato del Sindaco.

Articolo 94 **Uffici di supporto agli organi di direzione politica**

I. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

Articolo 95 **Controlli interni e di gestione**

I. Il Comune si dota di un sistema di controlli interno e strategico della gestione, tesi a supportare l'attività dei dirigenti e degli amministratori, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dell'azione, verificando:

- lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici;
- la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente;
- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.

II. Le verifiche di cui al comma precedente dovranno effettuarsi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi, quantità e qualità dei servizi, e dovranno essere relazionate al Consiglio Comunale con cadenza semestrale.

III. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti è affidato ad un Nucleo di Valutazione, secondo le modalità previste dalla legge n.286/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Le risultanze delle verifiche di cui ai precedenti commi dovranno costituire apposita relazione in sede di rendiconto di gestione.

Titolo VI
Principi dei Rapporti Intersoggettivi tra Comune ed altri Enti, anche di diverso livello

Articolo 96
Rapporti tra le autonomie locali – Collaborazione tra Comune e Provincia

- I. Per il migliore raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, il Comune, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento ottimale dei servizi, conforma la propria attività amministrativa al principio associativo, della cooperazione e della collaborazione con gli altri Enti locali, sia di pari livello, sia di livello superiore.
- II. In particolare, attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province.
- III. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- IV. Per la gestione di attività ed opere, il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici locali previste dal Titolo V del T.U.E.L. n.267/2000.
- V. Nell'attività di collaborazione alla programmazione, il Comune avanza annualmente proposte alla Provincia ai fini della pianificazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale.

Articolo 97
Figure di cooperazione

- I. Nell'espletamento di funzioni e servizi di interesse comune, l'Ente si avvale di figure semplici e complesse di cooperazione. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposito atto amministrativo generale che disciplina il contenuto essenziale del rapporto.

Articolo 98
Figure semplici di cooperazione

- I. Sono figure semplici di cooperazione:
- a) l'accordo amministrativo:
esso è concluso tra il Comune ed altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività, generalmente continuative, di interesse comune;
- b) le conferenze di servizi:
esse possono essere organizzate dal Comune quando deve acquisire intese, pareri, concerti, nulla-osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, prima di assumere determinazioni coinvolgenti interessi comuni;
- c) le convenzioni volontarie:
- II. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia. La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, deve riguardare la gestione di quei servizi che, per la loro natura, non richiedono né la creazione di più complesse figure di cooperazione, né alcuna struttura giuridica ed organizzativa stabile e dotata di una distinta personalità giuridica.

Articolo 99
Figure complesse di cooperazione

- I. Sono figure complesse di cooperazione:
- a) il consorzio:
esso è istituito per la gestione di quei servizi pubblici che, per il loro carattere funzionale o per le loro caratteristiche dimensionali, richiedono una particolare struttura operativa e gestionale, tecnicamente attrezzata, con la partecipazione di più soggetti locali, che esorbita dall'autonomia dell'Ente, per la durata

determinata dalla relativa convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. n.267/2000. L'associazione consortile è fondata su detta convenzione ed è organizzata amministrativamente sulla base di un apposito statuto, con la determinazione della quota di partecipazione e di rappresentanza. Ai consorzi si applicano le norme di legge previste per le aziende speciali;

b) l'associazione tra comuni:

essa gestisce una pluralità di servizi o funzioni, in forma associata con comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia. L'associazione si costituisce mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dell'atto costitutivo e dell'apposito regolamento, che deve disciplinare le forme di partecipazione dei comuni, gli organi ed i servizi da unificare, nonché i rapporti finanziari;

c) l'accordo di programma:

II. Il Comune favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di un'opera pubblica che lo riguarda, ma trascende l'interesse strettamente locale. L'accordo di programma deve assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Ove comporti variazioni degli strumenti urbanistici, o dei programmi già deliberati, deve essere preventivamente approvato dal Consiglio comunale.

Articolo 100

Gemellaggi e scambi di cooperazione

I. Il Comune di Avellino è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio, politico, culturale e sociale, con enti locali italiani ed esteri.

II. Il Comune promuove iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare la sensibilità dei cittadini per un comune impegno europeo, di favorire i modelli di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea e di intensificare i rapporti di solidarietà tra le comunità locali d'Europa. Particolare attenzione il Comune avrà nei confronti del fenomeno delle migrazioni, intese sia nel senso di emigrazione, che di immigrazione.

Titolo VII

Potestà Statutaria e Regolamentare

Articolo 101

Principi ispiratori dello Statuto

I. La disciplina statutaria si ispira al principio della completezza del quadro normativo e della certezza del diritto locale.

II. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Articolo 102

Procedimento di approvazione dello Statuto

I. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale in seduta pubblica e con voto palese. La deliberazione deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati all'Ente.

II. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 103

Controllo, pubblicazione, esecutività dello Statuto

I. Lo Statuto, una volta approvato dal Consiglio comunale:

a) è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.C.);

b) è affisso all'albo pretorio dell'Ente per la durata di trenta giorni consecutivi;

c) è inviato al Ministero dell'Interno, affinché venga inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti, istituita presso lo stesso Ministero.

II. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

III. Il testo dello Statuto è depositato in ogni ufficio del Comune per rimanervi permanentemente esposto, affinché ogni cittadino possa prenderne liberamente cognizione ed ottenerne copia, pagandone le sole spese.

IV. Copia dello Statuto viene rimessa, a cura dell'Amministrazione comunale, agli istituti scolastici della città di ogni ordine e grado.

Articolo 104

Modalità di revisione e modifica dello Statuto

I. Le deliberazioni di modifica ed integrazione dello Statuto, anche riguardanti singoli articoli, sono approvate con le stesse modalità e procedure previste per la sua adozione dall'articolo 6 del T.U.E.L. n.267/2000. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto alle nuove leggi che abrogano norme statutarie con esse incompatibili nel rispetto del termine di centoventi giorni fissato dall'articolo 1, comma 3, del T.U.E.L. citato.

II. Ogni iniziativa relativa alla materia statutaria, se respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non sia decorso un anno dalla sua reiezione.

III. In deroga al comma I è ammessa la revisione dello Statuto ove ciò si renda necessario a seguito di sopravvenute modifiche legislative o di annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Articolo 105

Funzione normativa del Comune – Principi e criteri direttivi

I. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, dispone di potestà normativa regolamentare da esercitare nel rispetto delle norme di legge generale e delle disposizioni statutarie.

II. I piani ed i programmi, generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti dalla Giunta, di sua iniziativa o su mandato del Consiglio, che, in tal caso, ne definisce l'oggetto e ne delinea i principi ed i criteri direttivi.

III. Di intesa con la Regione, tutti gli atti programmatici e normativi del Comune possono essere pubblicati, anche integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione; degli stessi viene data immediata ed ampia informazione, con ogni mezzo, alla comunità comunale; essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono, senza limite, in ogni tempo consultarli e, a proprie spese, ottenerne copia.

Articolo 106

Potestà regolamentare

I. I regolamenti del Comune rispettano i principi fissati dalla legge e dallo Statuto e sono rivolti alla autonoma disciplina dell'organizzazione, degli organismi di partecipazione, del funzionamento degli organi e degli uffici e dell'esercizio delle funzioni nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

II. I regolamenti attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente Statuto.

Articolo 107

Ambito di applicazione dei regolamenti e limiti

I. L'esercizio della potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e normativa del Comune.

II. I regolamenti, di cui all'articolo 7 del T.U.E.L. n.267/2000, incontrano i seguenti limiti, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono disporre che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;



d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Articolo 108

Procedimento di formazione ed approvazione dei regolamenti

I. L'iniziativa dei regolamenti di competenza della Giunta spetta alla Giunta medesima; quella dei regolamenti di competenza consiliare spetta, oltre che a ciascun Consigliere, anche alla Giunta ed ai cittadini.

II. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati, per consentire agli stessi la presentazione di osservazioni o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

III. I regolamenti e le loro modifiche sono approvati con voto palese ed a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante.

IV. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente. Essi diventano esecutivi decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Il Sindaco
dott. Giuseppe Galasso